



**Adempimenti amministrativi e doganali nel periodo
transitorio e definitivo**

17 ottobre 2023 - Fulvio Liberatore

info@easyfrontier.it

GREEN DEAL!

- ✎ Come ci ha raccontato il prof. Beccarelli,
- ✎ Il CBAM va inquadrato all'interno dei numerosi interventi volti ad evitare la catastrofe ambientale verso cui stiamo marciando imperterriti...
- ✎ FIT for 55, Business and Biodiversity, Ecodesign for Sustainable Products Responsible Business Conduct...
- ✎ sono linee di sviluppo che **implicano** il ricorso a strumenti capaci di INFLUIRE sui comportamenti globali “per un mondo più SOSTENIBILE” (e non solo per una UE più sostenibile!)



- ✎ Per le aziende, affrontare la complessa normativa che sta dando forma al **Green Deal (unionale)**, necessita di un **alto livello di attenzione** e di un forte orientamento verso la *compliance*
- ✎ Sempre più centrale per chi voglia agire nel mercato mondiale in modo sicuro anche in vista delle *iniziative interconnesse* alla futura entrata in vigore del **nuovo Codice Doganale dell'Unione**
- ✎ Come il *Digital passport for products*, nell'ambito della **Sustainable Products Initiative**
- ✎ E senza dimenticare l'**aggregazione dei principali adempimenti connessi al commercio internazionale** all'interno dell'EU Customs Single Window

... CBAM!

-  Il **Carbon Border Adjustment Mechanism** è un meccanismo di politica ambientale di *adeguamento* del carbonio (inteso, in modo provocatorio, come CO₂, biossido di carbonio ma anche come tutta la famiglia di alcuni gas serra) quando si **IMPORTANO MERCI** (ed energia elettrica) realizzate (o prodotta) con limitata o nulla cura rivolta agli effetti ambientali di tali **ATTIVITÀ**
-  Fa parte, naturalmente, delle iniziative del pacchetto legislativo **Fit for 55**, in linea con l'ambizione dell'Unione di **raggiungere una riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) almeno del 55%** entro il **2030**
-  e per poter conseguire l'obiettivo di arrivare ad una UE **climaticamente neutra** entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi

Ma non solo...

GLI OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

-  Prevenire il rischio di **rilocalizzazione delle emissioni di carbonio** in paesi meno ambiziosi dal punto di vista della decarbonizzazione (il cosiddetto *carbon leakage*)
-  **Integrare il sistema delle EU ETS** (Emission Trading System) applicando un sistema equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale della UE di alcune merci, ritenute maggiormente inquinanti in termini di emissioni di carbonio
-  **Incoraggiare i produttori dei Paesi terzi** a ricorrere a tecnologie green più efficaci dal punto di vista delle emissioni di Green House Gas (GHG)

DEFINIZIONI E FUNZIONI

-  È sempre opportuno (anzi, diciamola tutta, è **FONDAMENTALE**)
-  Iniziare lo studio di una norma unionale partendo dalle
-  **DEFINIZIONI**
-  *Aggrappandoci al linguaggio comune rischiamo davvero di cadere in trappole ed errori interpretativi con conseguenze talora assai sgradevoli...*

DEFINIZIONI (I PARTE...)

(ART. 3 REG. (UE) 2023/956)

MERCE: [esclusivamente] le merci di cui all'Allegato I [merci CBAM, così come più appropriatamente le definisce la Guidance]

IMPORTATORE: la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci **a proprio nome e per proprio conto [per capirci: ANCHE avvalendosi di un rappresentante DIRETTO]** o, se la dichiarazione doganale è presentata da un **rappresentante doganale indiretto [...]**, la persona **per conto della quale** tale dichiarazione è presentata;

DICHIARANTE DOGANALE: il dichiarante, quale definito all'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o **la persona a nome** della quale è presentata tale dichiarazione;

DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO: una persona autorizzata da un'autorità competente in conformità dell'articolo 17

GESTORE: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo;

RI-DEFINIZIONE DEL DICHIARANTE PER IL PERIODO TRANSITORIO (ART. 2 REG. (UE) 2023/1773)

DICHIARANTE: una delle persone seguenti:

- a) l'importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci **a proprio nome e per proprio conto**; [ok, come nel Reg. di base]
- b) la persona autorizzata a presentare una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dichiara l'importazione di merci; [EIDR! Non c'è nel Reg. di base]
- c) il rappresentante doganale indiretto [...] qualora l'importatore sia stabilito al di fuori dell'Unione oppure qualora il rappresentante doganale indiretto abbia accettato gli obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2023/956.

IMPORTAZIONE!

-  L'importazione è definita, **LIMITATAMENTE** alla disciplina CBAM come (art. 3, sempre quello delle **DEFINIZIONI**)

«importazione»: l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

-  Pertanto, sarà sempre importazione anche la “chiusura” di un regime di **PERFEZIONAMENTO ATTIVO**
-  O la **REINTRODUZIONE** in **FRANCHIGIA**
-  O la **REIMPORTAZIONE** di merce precedentemente esportata in regime di **PERFEZIONAMENTO PASSIVO**

EMISSIONI?

(ART. 3 REG. (UE) 2023/956)

EMISSIONI: rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci

EMISSIONI DIRETTE: le emissioni derivanti dai **processi di produzione di una merce**, comprese le emissioni derivanti dalla produzione di riscaldamento e raffreddamento [...]

EMISSIONI INDIRECTE: le emissioni derivanti dalla **produzione di energia elettrica consumata** durante i processi di produzione delle merci, indipendentemente dal luogo di produzione [di essa]



INCORPORATE O EFFETTIVE? (ART. 3 REG. (UE) 2023/956)

EMISSIONI INCORPORATE: le emissioni **DIRETTE** rilasciate durante la produzione dei beni **E** le emissioni **INDIRETTE** (*comprese le emissioni incorporate nei materiali “precursori” (costituiti da materiali consumati nel processo di produzione)*) calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV

EMISSIONI EFFETTIVE: le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci e dalla produzione di energia elettrica consumata durante tali processi determinate secondo i metodi di cui all'allegato IV;




DISTINZIONE UTILE?

- ✎ Non sembrerebbe utile, in effetti, distinguere tra incorporate ed effettive, visto che il famoso Allegato IV richiamato nell'art. 3 (quello, appunto, delle Definizioni)
- ✎ nel determinare il metodo di calcolo delle emissioni, inizia i relativi paragrafi così

DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE SPECIFICHE



SISTEMA EU ETS: EMISSION TRADING SYSTEM



- 🏛️ Il sistema EU ETS (di cui alla Direttiva 2003/87) funziona secondo il principio "cap and trade"
- 🏛️ Ovvero, viene **stabilito un limite massimo di gas serra (un "cap")** che può essere emesso dagli impianti e dagli operatori che rientrano nel sistema
- 🏛️ Il limite massimo viene ridotto annualmente in linea con l'obiettivo climatico della UE, assicurando, quindi, che le emissioni diminuiscano nel tempo
- 🏛️ **Dal 2005, il sistema ETS ha contribuito a ridurre del 37% le emissioni degli impianti elettrici e industriali**

CAP TRADE & QUOTE

-  Il “cap” è espresso in **quote di emissione**: una quota dà all’operatore il “diritto” di emettere una tonnellata di CO₂eq (anidride carbonica equivalente)
-  Ogni anno, le aziende devono **restituire un numero di quote sufficiente a compensare completamente le proprie emissioni**, pena l'imposizione di pesanti multe
-  Entro un limite massimo, le aziende ricevono alcune quote gratuitamente (mentre acquistano le rimanenti quote necessarie per compensare le loro emissioni)
-  *Le aziende possono anche scambiare le quote tra loro o venderle*

SISTEMA EU ETS E CBAM



Il CBAM è volto ad **INTEGRARE** il sistema EU ETS



Ma cosa hanno in **comune**?



Si applicano alle *emissioni dirette e indirette dei GreenHouse Gas* (GHG) dal momento della produzione delle merci fino all'importazione



Stabiliscono un prezzo per le emissioni di GHG incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci tramite quote o certificati specifici



Hanno natura **normativa**



Sono giustificati dalla **necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra**

DIFFERENZE TRA SISTEMA EU ETS E CBAM

SISTEMA EU ETS	CBAM
Numero totale <u>fisso</u> di quote rilasciate per le emissioni di GHG che derivano dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione	Nessun limite quantitativo alle importazioni per garantire flussi commerciali illimitati
Consentita negoziazione delle quote (sistema cap-and-trade)	Non consentita la negoziazione, solo l'UE può ricomprare i certificati CBAM non utilizzati
Si applica agli impianti nell'UE	Si applica a determinate merci importate nel territorio doganale dell'UE
Il prezzo delle quote è deciso tramite aste giornaliere	Riflette il prezzo delle aste dell'EU ETS, ma per mezzo di medie calcolate settimanalmente

NORMATIVAMENTE

Il CBAM, lo ricordiamo, viene istituito dal **Reg. (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023,**

E le modalità di applicazione **PER IL SOLO PERIODO TRANSITORIO** sono stabilite dal **Reg. di Esecuzione (UE) 2023/1773 del 17 agosto 2023**

RICORDIAMO, **DUE** FASI!

Periodo
transitorio
(OGGI!)

1 ottobre 2023 - 31
dicembre 2025

Applicazione a
regime
(ORDINARIO?)

A partire dal 1
gennaio 2026

“ORDINARIO, DEFINITIVO”...



- ✎ L'indicazione (puramente gergale!) di “periodo definitivo” (o a regime) è da “prendere con le molle”...
- ✎ Fino al 1 gennaio 2026, il Regolamento sarà quasi sicuramente oggetto di revisioni e modifiche
- ✎ Anzi, a dire il vero il periodo transitorio nasce, oltre che per farci “abituare” ai complessi rituali burocratici e SOSTANZIALI che governano il CBAM
- ✎ Anche per adattarlo, modificarlo, ESPANDERLO!
- ✎ Ma anche, speriamo, per MIGLIORARLO!

COSA DEVO FARE **OGGI**

- 🦅 I DICHIARANTI (ai sensi dell'art. 2 del Reg. 2023/1773, secondo la definizione che abbiamo già visto e che, quindi, include gli IMPORTATORI se saranno loro a presentare DIRETTAMENTE la dichiarazione in dogana), hanno obblighi **esclusivamente comunicativi** su base trimestrale **a partire dal 1 ottobre**,
- 🦅 Obblighi che si assolvono mediante la PRESENTAZIONE DI RELAZIONI CBAM TRIMESTRALI al REGISTRO TRANSITORIO CBAM
- 🦅 Vanno inviate entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre
- 🦅 Ragon per cui la PRIMA relazione andrà presentata **entro il 31 gennaio 2024** per le merci importate durante il periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2023

EFFETTI ECONOMICI?

-  Se parliamo di **PAGAMENTI**, ebbene, no, **NESSUN PAGAMENTO** sarà dovuto
-  Se parliamo di **COSTI**, ahì, le cose stanno molto diversamente...

COSTI TRANSAZIONALI!

-  Le RELAZIONI CBAM contengono, **OBBLIGATORIAMENTE**, una serie molto completa di DATI e di CALCOLI
-  Di fatto impossibile senza la collaborazione **ATTIVA** del **GESTORE** dell'impianto extraUE, con tutte le conseguenze che una tale collaborazione forzata possono comportare per l'acquirente/importatore (e **DICHIARANTE CBAM!**)
-  Attenzione, **NON del fornitore**, non basta assolutamente! Qui parliamo proprio di **COLUI CHE GESTISCE O CONTROLLA** gli **STABILIMENTI** di produzione!

Chiariamo subito!

- Il CBAM è responsabilità degli **IMPORTATORI**
- pertanto **tutti gli operatori che acquistano merci CBAM, da fornitori UE SENZA effettuare importazioni, non sono toccati dagli adempimenti**
- Sarà il fornitore a doversene preoccupare in quanto, eventualmente, importatore



Registro Transitorio CBAM



Per ciascun trimestre dal 1 ottobre 2023, il dichiarante presenta la relazione CBAM al **Registro Transitorio CBAM**



Una banca dati elettronica che consente lo scambio di informazioni tra la Commissione, i dichiaranti, le autorità competenti e le autorità doganali



Il link è disponibile sul sito dedicato al CBAM della UE

Transitional CBAM registry

Dati identificativi (Where Are You From? - WAYF)

Seleziona il dominio dell'applicazione cui desideri accedere

Selezionare... ▾

Seleziona il paese in cui desideri essere autenticato

Seleziona un dominio ▾

Seleziona il tipo di attore

Seleziona un tipo di persona fisica/giuridica ▾

Confermo di voler richiedere le informazioni sul mio profilo d'identità e di condividerle con UUM&DS e Customs EIS (sistemi d'informazione europei del settore doganale)

Invia

Registro Transitorio CBAM

 Il registro è interoperabile con: **UUM&DS**, EORI, Sistema Surveillance e Sistema TARIC...

 ...ed è **composto da:**

- Portale CBAM destinato agli operatori commerciali
- Portale CBAM destinato alle autorità competenti (diviso in due spazi, uno per la Commissione, l'altro per la **NCA (L'Autorità Nazionale competente, National Competent Authority)**)
- Gestione di accesso degli utenti CBAM
- Pagina pubblica CBAM sul sito web Europa

NATIONAL COMPETENT AUTHORITY (NCA) IN ITALY?

-  A tal riguardo, il **6 ottobre 2023** è stata pubblicata la lista provvisoria delle Autorità Nazionali Competenti CBAM
-  In cui, però, l'Italia ancora non figura...

CBAM CHECKLIST

PERIODO TRANSITORIO

PER IMPORTATORI IN UE



1

CONTROLLARE se le merci da importare sono elencate nell'allegato I del regolamento CBAM e
CONTATTARE l'autorità nazionale competente CBAM nel paese in cui si è stabiliti

2

REGISTRARSI attraverso il proprio NCA per il registro transitorio CBAM, dove l'importatore o il suo rappresentante caricheranno rapporti trimestrali sulle emissioni incorporate nelle merci importate

3

ASSICURARSI che i partner commerciali al di fuori dell'UE siano a conoscenza delle linee guida dettagliate fornite dalla Commissione sulle merci in esame e su come calcolare le emissioni

4

SEGUIRE i materiali di formazione e i moduli sia generali che specifici per settore messi a disposizione dalla UE per informare tutti gli importatori su cosa aspettarsi dalle nuove regole e dai nuovi materiali

5

INVIARE il primo rapporto trimestrale CBAM entro il 31 gennaio 2024 che copre le importazioni nel quarto trimestre del 2023 e RESTARE SINTONIZZATI sul sito web dedicato per gli ultimi sviluppi mentre si prepara per la fase definitiva nel 2026



I SOLITI “TEMPI”...

 I dichiaranti che devono presentare la relazione CBAM nel periodo transitorio devono tenere conto di ulteriori scadenze:

 Il dichiarante deve presentare la relazione CBAM al registro transitorio CBAM **entro e non oltre un mese dalla fine del trimestre di riferimento**

 Il dichiarante può modificare la relazione CBAM già presentata **entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento** o, in casi eccezionali, effettuare la modifica della relazione per i primi due periodi di riferimento **fino al termine di presentazione della terza relazione CBAM (31 luglio 2024)**

 Dietro motivata richiesta valutata dall'autorità competente, il dichiarante può ripresentare o correggere la relazione **entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento**

IMPORTATORE



Il Regolamento (UE) 2023/956 definisce, lo ricordiamo, all'articolo 2, la figura di importatore come

“la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata”

“Da importatore, cosa devo chiedere all’operatore?”

La Guidance for EU Importers ci dà alcuni chiarimenti a riguardo:

Dopo aver definito la merce CBAM (con l’aiuto dell’allegato I del Reg. (UE) 2023/956 e dell’allegato II del Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773), l’operatore deve:

1

Richiedere alcuni DATI, quali:

EMISSIONI DIRETTE

I PRECURSORI

PARAMETRI AGGIUNTIVI

2

Richiedere se è dovuto **un prezzo del carbonio nella giurisdizione dove le merci (o i precursori) sono prodotti** (nel caso in cui l’operatore non lo riporti, è considerabile pari a 0)

3

Comprendere il periodo di riferimento usato dall’operatore (di default è **il calendario europeo**)

4

Comunicare le emissioni incorporate all’importatore UE che ha l’obbligo ai sensi del CBAM

CALCOLI



Per quanto riguarda il calcolo delle **emissioni dirette** ci sono due opzioni:

L'approccio di calcolo, che usa la quantità di tutti i combustibili e materiali pertinenti consumati e i corrispondenti fattori di calcolo (ad es. il “**fattore di emissione**”)

L'approccio di misurazione, che misura la concentrazione dei gas serra e del flusso dei gas di combustione per ogni “**fonte di emissione**”

CALCOLI!

-  Cercheremo di illustrare le metodologie di calcolo in modo molto semplificato, magari addirittura impreciso
-  Ma sufficiente per una prima approssimazione
-  Negli allegati ai regolamenti, infatti, sono riportate equazioni molto più dettagliate anche se talora discutibili nella loro formulazione
-  ...ma quelle sono le fonti normative
-  Qui, cercheremo solo di far capire come affrontare la metodologia di calcolo, come anche tentano di fare le Guidance

I DATI DEL GESTORE

-  Come risulta evidente dall'intero impianto CBAM, senza il contributo diretto del gestore (che ai sensi del Regolamento di Esecuzione dovrebbe, fra l'altro, fornire all'importatore anche il codice NC dei prodotti che esporta verso al UE. Il gestore, poi, a regime, potrà registrarsi e ci eviterà infinite noie...)
-  Non si arriva da nessuna parte: i dati richiesti per effettuare i calcoli **sono in possesso esclusivamente del gestore** (per intenderci, colui che gestisce o controlla gli stabilimenti produttivi)
-  A tal fine, la Commissione ha reso disponibile **un completissimo template in excel** che potrà essere inviato dagli importatori ai gestori (leggi fornitori extra UE: se si tratta di intermediari, sarà poi loro compito far compilare all'effettivo gestore i dati necessari)

Template

Table of contents	Navigation Area:	Table of contents	Further Guidance	Summary Processes	Summary Products

Sheet "Table of contents"

- a. [Sheet "Table of contents"](#)
- b. [Sheet "Guidelines & conditions"](#)
- c. [Sheet "Code Lists"](#)
- A. [Sheet "A InstData" - General information, production processes and purchased precursors](#)
 - 1 [Reporting period](#)
 - 2 [About the installation](#)
 - 3 [Verifier of the report – only if available and not required during transitional period](#)
 - 4 [Aggregated goods categories and relevant production processes](#)
 - 5 [Purchased precursors](#)
- B. [Sheet "B Emlnst" - Installation's emission at source stream and emission source level](#)
 - 1 [Source Streams \(excluding PFC emissions\)](#)
 - 2 [PFC Emissions](#)
 - 3 [Emissions Sources \(Measurement-Based Approaches\)](#)
- C. [Sheet "C Emissions&Energy" - Installation-level GHG emissions and energy consumption](#)
 - 1 [Fuel balance](#)
 - 2 [Greenhouse gas emissions balance & information on data quality](#)
- D. [Sheet "D Processes" - Production level and attributed emissions for SEE calculation](#)
 - 1 [Data input for the determination of the specific embedded emissions](#)
- E. [Sheet "E PurchPrec" - Purchased precursors for SEE calculation](#)
 - 1 [Data input for the determination of the specific embedded emissions](#)
- F. [Sheet "F Tools" - Tools for facilitating reporting](#)
 - 1 [Cogeneration Tool](#)
 - 2 [Tool to calculate the carbon price due](#)
- G. [Sheet "G FurtherGuidance" - Further guidance on specific sections in this template](#)
 - 1 [General guidance](#)
 - 2 [Source streams and emission sources](#)
 - 3 [Attribution of emissions to production processes](#)
 - 4 [Summary of products](#)

The following two sheets summarise the results at process and product level, respectively:

[Summary of production processes](#)

[Summary of products](#)

The following sheet summarises the main information to be communicated to the reporting declarant:

[Communication with reporting declarants](#)

Language version:	English Version (Original)
Reference filename:	CBAM SEE Communication_UBA_en_20230821.xlsx

Information about this file:

MERCI SEMPLICI E MERCI COMPLESSE

- ✎ **“Merci semplici”**: *merci prodotte in un processo di produzione che richiede esclusivamente materiali in entrata (precursori) e combustibili a zero emissioni incorporate;*
- ✎ **“Merci complesse”**: *merci diverse dalle merci semplici [quindi, con precursori CBAM]*

CALCOLI: MERCI SEMPLICI

Reg. UE 2023/1773 Alleg. II, parte 3
3.6 Idrogeno



$$\text{CO}_2\text{e} = \frac{(\text{DirEm} + \text{IndirEm})}{\text{Quantità Merci prodotte}}$$



CALCOLI: MERCI COMPLESSE

Reg. UE 2023/1773 Alleg. II, parte 3

3.1.5 Acciaio grezzo



acciaieria ad ossigeno



ghisa greggia

$$\text{CO2e} = \frac{(\text{DirEm} + \text{IndirEm}) + \text{EmPrecursori}}$$

Quantità Merci prodotte



acciaio grezzo

DEFAULT VALUES (VALORI PREDEFINITI)

-  Nel Regolamento di base (Reg. UE 2023/956) all'articolo 7 e, di conseguenza, all'allegato IV
-  Si prevede che, nell'applicazione a regime del CBAM, qualora non sia possibile ottenere i dati necessari da parte del gestore **ci si potrà avvalere dei valori predefiniti** che verranno messi a disposizione dalla Commissione
-  Non solo: per le merci di cui all'allegato II (ad es. tutti i siderurgici, capitoli 72 e 73 HS) si **terrà conto delle sole emissioni dirette**

DEFAULT VALUES, PERIODO TRANSITORIO



Per il periodo transitorio, la Commissione consente l'utilizzo dei valori predefiniti solo a due condizioni (come ricordato dalla *Guidance per importatori UE*):



Condizione temporale: i valori predefiniti potranno essere usati soltanto per i primi tre trimestri senza condizioni quantitative



Condizione quantitativa: per l'intero periodo transitorio sarà comunque possibile utilizzare i valori predefiniti **esclusivamente** “*nel calcolo delle emissioni incorporate per merci complesse in cui le emissioni dei precursori contribuiscono a meno del 20% delle emissioni totali incorporate del bene complesso*”

DEFAULT VALUES, PERIODO TRANSITORIO

-  Pertanto, a partire dal quarto trimestre (luglio-settembre 2024), si dovranno ottenere dati calcolati o misurati e non sarà possibile utilizzare i valori predefiniti
-  Anche per le merci dell'allegato II si dovranno esplicitare le emissioni indirette
-  Perché viene richiesta una precisione superiore a quella prevista dal CBAM a regime?
-  Proprio perché il periodo transitorio è volto a portare gli operatori ad un alto grado di consapevolezza e a raccogliere informazioni effettive sul carbon leakage

A REGIME

-  A regime, invece, trattandosi di un sistema di pagamento
-  Gli operatori potranno decidere di utilizzare i default values che, di fatto, sono tipicamente peggiorativi
-  In quanto non prendono in considerazione tutte le regole di riduzione degli importi CBAM previste dal regolamento medesimi

RESPONSABILITÀ **SOLO** DELL'IMPORTATORE?



No!



Può essere responsabile anche la **figura responsabile della segnalazione delle emissioni delle merci importate**

**Il dichiarante autorizzato
CBAM**

DICHIARANTE AUTORIZZATO CBAM: CHI È?



L'**importatore**, che presenta in dogana una dichiarazione per l'immissione in libera pratica delle merci a proprio nome e per proprio conto, oppure



La **persona che possiede l'autorizzazione di presentare una dichiarazione in dogana** (art. 182(1) UCC) che dichiara l'importazione delle merci, oppure



Il **rappresentante doganale indiretto** *“se la dichiarazione doganale è presentata dal rappresentante doganale indiretta nominato a norma dell'articolo 18 del CDU, quando l'importatore è stabilito al di fuori dell'Unione o quando il rappresentante doganale indiretta ha accettato gli obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 32 del regolamento CBAM”*

- ✎ Per poter importare merci rientranti nell'ambito di applicazione CBAM nel territorio doganale della UE, l'importatore dovrà essere, quindi, **autorizzato**
- ✎ Richiedendo la qualifica di **dichiarante CBAM autorizzato**, attraverso una specifica **richiesta** all'autorità competente
- ✎ E dovrà, poi, presentare una dichiarazione **annuale** delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale della UE tramite un apposito registro digitale
- ✎ Con **l'obbligo** di **restituire** un numero di certificati CBAM in base alle emissioni dichiarate, *certificati che devono essere acquistati PRIMA dell'ingresso della merce in UE*

REGISTRO CBAM

- ✎ L'importatore, una volta ottenuto lo status di Dichiarante Autorizzato CBAM, avrà accesso al **registro dei dichiaranti CBAM autorizzati** istituito dalla Commissione
- ✎ A tale registro hanno accesso **in tempo reale** autorità competenti degli SM UE e autorità doganali (Reg. UE 2023/956 art.14)
- ✎ Il dichiarante autorizzato CBAM è tenuto a presentare la relazione CBAM sul registro **su base annuale (periodo definitivo!)**
- ✎ L'accesso al registro dovrà essere richiesto tramite **L'Autorità Nazionale competente del SM in cui l'importatore è stabilito**
- ✎ La Commissione istituisce il sistema di gestione dell'accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dai dichiaranti e da altre persone nell'ambito del sistema **UUM&DS**

Registrazione del gestore



Il dichiarante CBAM dovrà chiedere al gestore dell'impianto:



I suoi recapiti



L'ubicazione dell'impianto



L'attività economica dell'impianto

LA RELAZIONE CBAM

Allegato I del Reg. di Esecuzione (UE)



L'allegato I contiene due tabelle fondamentali per l'importatore:



La **TABELLA I** illustra la **struttura della relazione CBAM**



La **TABELLA II** riporta **gli obblighi di informazione dettagliata nella relazione CBAM**

LA RELAZIONE CBAM

Allegato I del Reg. di Esecuzione (UE)



L'allegato III del Reg. di Esecuzione (UE) fornisce le **formule** da utilizzare per calcolare i dati da inserire nella **RELAZIONE CBAM**



Tali dati, presenti nelle tabelle dell'Allegato I dello stesso Regolamento, sono, effettivamente, **già conosciuti** agli operatori



Quindi **di facile reperibilità** anche per le PMI

LA RELAZIONE CBAM (TRANSITORIO)

Allegato I del Reg. di Esecuzione (UE)

Alcuni esempi di dati di compilazione, presenti nella Tabella I dell'allegato

Paese di produzione

Conferma della
redazione

Periodo di
riferimento

Emissioni
dell'impianto

Numero progressivo
delle emissioni

Dichiarante

Autorità competente

Quantitativo
importato per regime
doganale

Prezzo dovuto del
carbonio

DEFINIZIONI!

-  **“Processo di produzione”**: *il processo chimico o fisico svolto nelle parti di un impianto per la produzione di merci nell’ambito di una categoria aggregata di merci di cui all’allegato II, sezione 2, tabella I, e la specifica dei **limiti di sistema** riguardanti i materiali in entrata, quelli in uscita e le emissioni corrispondenti*
-  **“Percorso produttivo”**: *la tecnologia specifica utilizzata nel processo di produzione per produrre le merci di una categoria aggregata di merci*

L'Allegato II: esempio

3.17. Alluminio greggio

DISPOSIZIONI SPECIALI

l'alluminio non legato e quello legato, nella forma fisica tipica dei metalli greggi, come lingotti, lastre, billette o graniglie. Negli impianti integrati di alluminio è incluso anche l'alluminio liquido direttamente imputato alla produzione di prodotti di alluminio. Se l'impianto non vende o trasferisce alluminio greggio ad altri impianti, non è necessario monitorare separatamente le emissioni derivanti dalla sua produzione. È possibile definire un processo di produzione comune che comprenda l'alluminio greggio e, nel rispetto delle norme di cui all'allegato III, sezione A.4, ulteriori processi per la produzione di prodotti di alluminio.

PERCORSI PRODUTTIVI

3.17.2.1 Fusione primaria
(elettrolitica)

PRECURSORI

Nessuno

3.17.2.2. Fusione
secondaria (riciclaggio)

PRECURSORI

Alluminio greggio da altre fonti
(se utilizzato nel processo)

CLASSIFICAZIONE DOGANALE



Fondamentale è la **corretta classificazione doganale dei prodotti**



Infatti, nonostante i beni colpiti dal Regolamento CBAM siano molti e non solamente relativi alle materie prime



Non tutti i beni composti dalle sei categorie di prodotti principali del Regolamento sono effettivamente colpiti...

E ORIGINE DELLE MERCI

- La dichiarazione CBAM va compilata per i prodotti **originari** di Paesi terzi
- Ma vi sono alcune importanti eccezioni, riportate all'Allegato III del Reg. (UE) 2023/956
- Il Regolamento, infatti, **non si applica, neppure nel periodo transitorio**, alle merci originarie di alcuni Paesi e territori

Islanda	Svizzera	Livigno
Liechtenstein	Büdingen	Ceuta
Norvegia	Helgoland	Melilla

STRUMENTI?

 **Classificazione doganale e origine delle merci**, dunque, sono *essenziali* per la corretta applicazione degli adempimenti CBAM sotto il profilo doganale

 Le aziende possono attrezzarsi con

 **Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)** in materia di classificazione e

 **Informazioni Vincolanti sull'Origine (IVO)** in materia di origine delle merci

 *Strumenti importantissimi e GRATUITI per assicurarsi contro possibili errori...*

ESCLUSI! AD ESEMPIO?

72 — Ghisa, ferro e acciaio

esclusi:

7202 2 — Ferrosilicio

7202 30 00 — Ferro-silico-manganese

7202 50 00 — Ferro-silico-cromo

7202 70 00 — Ferro-molibdeno

7202 80 00 — Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

7202 91 00 — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

7202 92 00 — Ferro-vanadio

7202 93 00 — Ferro-niobio

7202 99 — Altri:

7202 99 10 — Ferro-fosforo

7202 99 30 — Ferro-silico-magnesio

7202 99 80 — Altri

7204 — Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami);
cascami lingottati di ferro o di acciaio

A REGIME...

- ✎ Molti si chiedono, adesso e più in generale
- ✎ MA COME POSSO ESSER SICURO CHE I DATI DEL GESTORE SIANO POI VERI, GIUSTI, CHIARI ETC.?
- ✎ Il Reg. (UE) 2023/956 prevede, al riguardo, che le comunicazioni dei gestori siano VERIFICATE da un ORGANISMO NOTIFICATO (ossia, per capirci, dagli stessi organismi accreditati tramite... ACCREDIA, che si occupano di certificazione CE) che produrrà una relazione da allegare alla Relazione annuale
- ✎ Durante il periodo transitorio, NESSUNA NECESSITÀ di verifica (ma se ci fosse sarebbe meglio...

E SE SBAGLIO?



 L'articolo 26 del Reg. (UE) 2023/956 prevede delle **sanzioni** nei seguenti casi:

- Se il dichiarante CBAM autorizzato non restituisce, **entro il 31 maggio di ogni anno**, il numero di certificati CBAM **corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno civile precedente**
- Se una persona (diversa dal dichiarante CBAM autorizzato) **introduce merci nel territorio doganale della UE senza rispettare gli obblighi del Regolamento CBAM**: in questo caso, **la sanzione è da tre a cinque volte maggiore** rispetto a quella per il dichiarante CBAM e vale **per ciascun certificato CBAM non restituito**

E SE SBAGLIO? ATTENZIONE!

Il pagamento della sanzione **non dispensa** il dichiarante CBAM dal restituire il numero di certificati CBAM mancanti!

SANZIONI: ERRORI NELLA RELAZIONE CBAM

-  Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1773 applica sanzioni nel caso in cui la relazione CBAM sia **inesatta o incompleta** ai sensi dell'art. 13
-  L'importo di tale sanzione è compreso **tra i 10 e i 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate**

E PER FINIRE?

-  Seguire le attività formative, studiare i video e tutto quello che la UE mette a disposizione
-  RIVEDERCI, man mano che interverranno modifiche, adattamenti, chiarimenti etc.
-  Soprattutto prima della fine del periodo transitorio!
-  **E buon CBAM a tutti!**

SITOGRAFIA

- Portale di autenticazione TAXUD - Accesso al registro CBAM https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-234026-9oVNnNs2zuCOWRzozun7tMUVKdJX8xiCsb8xCfFK96xG121MMftdzvOVZqISMgtlvthTF43SzRiaAUU6gfNVGrzW-CiDsmZJBYJeeSiZURI07DS-mNWwnNenC8C4LBgs2Pe2OltZVamW4nGQtsYwwsb06AHEA4E2rYBYt7AchM78IOTdM5azfudZnSVBxzXL8XDwub
- Lista delle Autorità Nazionali Competenti <https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-10/23%2010%2006%20CBAM%20-%20NCAs%20provisional%20list.pdf>
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1773>
- Regolamento (UE) 2023/956 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956>
- Guidance for EU Importers https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf
- Guidance for Importers Outside the EU https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_non-EU%20installations.pdf
- CBAM Factsheet <https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-05/20230510%20CBAM%20factsheet.pdf>
- CBAM Q&A https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-07/20230714%20Q%26A%20CBAM_0.pdf
- Portale CBAM Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <https://www.adm.gov.it/portale/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism>



CONFINDUSTRIA



Fulvio Liberatore
liberatore@easyfrontier.it
info@easyfrontier.it